

Articolo tratto da:



mettendo così la formazione dei piani regolatori particolareggiati, pressochè impossibili con la vecchia legge.

Di uguale interesse sono le forme istituzionali previste per i vari livelli di intervento, e cioè il Consiglio urbanistico nazionale, il Comitato urbanistico regionale, l'Ente comprensoriale e, infine, gli Enti di gestione urbanistica sia comprensoriale che comunale cui è affidata tutta la disciplina dell'attività edilizia.

Si tratta, come si vede, di organismi non previsti dalle strutture amministrative tradizionali dello Stato e dei quali ci riserviamo di esaminare, in una successiva nota, i compiti e le funzioni. Ci sembra però importante sottolinearne l'interesse, nella misura in cui sono in grado di rompere uno schema burocratico ed amministrativo ormai consueto, le cui carenze in materia di disciplina urbanistica hanno dato luogo a situazioni ed episodi al limite dell'assurdo.

Non è possibile in questa sede dare un giudizio complessivo e dettagliato del progetto di nuova legge urbanistica; il successivo iter parlamentare, il dibattito che si articolerà ai vari livelli della pubblicistica, tra i partiti, le organizzazioni professionali, gli amministratori pubblici, permetterà di valutare appieno il significato innovatore della legge e di indicare alcuni correttivi al testo. Ci sembra comunque importante sottolineare che, indipendentemente da variazioni di dettaglio, il testo della legge rappresenta il banco di prova delle concrete volontà politiche della maggioranza di centro sinistra.

I primi sintomi, purtroppo, non sono rassicuranti. I socialdemocratici ancora una volta sembrano volersi assumere la *leadership* del moderatismo « illuminato » proponendo, dopo avere partecipato sia agli accordi di governo che alla redazione del progetto, « un approfondito riesame della legge per renderla adeguata alle condizioni reali del paese ». Apprezzabile tentativo: ma le leggi sono sempre fatte tenendo conto delle « reali condizioni del paese », e se ciò non avviene, il problema non è di modifiche di dettaglio, ma di un loro rigetto totale.

In questo caso, « le reali condizioni del paese » rappresentano invece il ricatto spinto oltre il limite del normale gioco politico che le forze conservatrici attuano nei confronti della maggioranza di centro sinistra. Accettare parzialmente o totalmente questo ricatto segnerebbe la fine del centro sinistra, se non come formula di governo, certo come la sola e concreta possibilità per le grandi riforme di struttura e per la trasformazione della società italiana.

UMBERTO DRAGONE

L'assoluzione del giudice Durando

Genocidio e "deicidio"

DI GUIDO FUBINI

E' STATA depositata il 21 aprile la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, che, il 24 febbraio di quest'anno, rigettò il ricorso proposto dal Procuratore generale di Genova avverso la sentenza 28 gennaio 1963 di quella Corte d'Appello pronunciata nel processo contro il dott. Giovanni Durando.

La sentenza della Corte d'Appello di Genova, che, superando le incertezze della pronuncia di primo grado, mandò assolto il Durando, giudice presso il Tribunale di Asti, dall'imputazione di vilipendio di culto ammesso e di diffamazione a mezzo stampa, « perchè il fatto non costituisce reato », suscitò, è il meno che possa dirsi, notevoli perplessità. La più stringata pronuncia della Corte di Cassazione non è destinata ad eliminarle.

Il Durando era stato denunciato al Procuratore della Repubblica di Torino per avere pubblicato, sul numero del 6 maggio 1961 del settimanale da lui diretto *La voce della giustizia*, un articolo siglato c.d.r. dal titolo « Lettera a Padre Rotondi S.J. », nel quale si leggevano fra l'altro le seguenti frasi: « *Gli ebrei... in quanto deicidi in atto, incoscienti e permanenti autori della crocifissione di Cristo, sono privati della possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie non appartenga* »; e ancora « *avendo gli ebrei crocifisso col Cristo la Divinità, sono, per ciò solo, carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere una valutazione qualsiasi* ».

L'intero articolo, inteso a dimostrare la pretesa illegittimità del processo Eichmann con argomenti giuridici e religiosi, proponeva al lettore l'aberrante conclusione che sul piano morale gli ebrei sono da considerarsi inferiori allo stesso Eichmann (e pertanto non possono « *ergersi a giudici* »), perchè gli ebrei sono deicidi e Eichmann non lo era. Lo articolo riecheggiava, è inutile dirlo, insieme col cattivo gusto, tutti i motivi antisemiti del clericalismo fascista.

Agli argomenti « giuridici », ripresi pressochè integralmente da un articolo di Francesco Carnelutti pubblicato su *Il Gazzettino* di Venezia del 26 marzo 1961, già ebbe a rispondere compiutamente Alessandro Galante Garrone nel

saggio introduttivo alla « *Relazione del procuratore generale Gideon Hausner al processo Eichmann* », pubblicato verso la fine del 1961 dall'editrice Einaudi (*Sei milioni di accusatori*).

Quanto agli argomenti « religiosi », essi trovano, se non la loro giustificazione, la loro spiegazione in una certa tradizione cattolica, che non fa alcun conto della storia. Un padre gesuita non disse già alla televisione che il genocidio sarebbe il peggiore dei delitti, se non fosse superato dal deicidio? « L'insegnamento della Chiesa cattolica, in base al quale gli ebrei sono dei *deicidi* — disse il Durando in primo giudizio — è costante dai Padri della Chiesa fino ai nostri giorni: cito in particolare San Giovanni Crisostomo, Rusticus, San Paolo, San Luca, San Matteo, Sant'Ilario ». Tali argomenti furono già dal Tribunale ritenuti sufficienti ad escludere il dolo dell'imputato, come se costituisse una giustificazione morale e giuridica l'insegnamento di questo o quel teologo cristiano, che, se fosse vivo e il reato non fosse prescritto, potrebbe oggi essere chiamato davanti ai giudici a rispondere del proprio comportamento.

Probabilmente il Durando, e con lui il Carnelutti, non sanno che Ponzio Pilato non era quell'anima candida che si è detto, tanto che pochi anni prima della morte di Gesù aveva fatto crucifiggere per le vie di Gerusalemme duemila ebrei di Galilea, che erano insorti contro l'occupazione romana; forse non sanno che la croce era un supplizio romano ignorato dal diritto ebraico, che nessun Sinedrio degli Ebrei poteva riunirsi in un giorno di festa solenne come era quello della Pasqua, e che Gesù fu crocifisso dai soldati romani. Era un Ebreo ucciso dai Romani, perchè non voleva accettare l'ordine costituito, l'ordine sociale dell'Occupante: esempi analoghi non mancano nei nostri giorni, e il Durando, che dice di essere stato partigiano, dovrebbe saperlo.

Non intendiamo qui diffonderci sui motivi giuridici della sentenza: ampiamente furono trattati in un articolo postumo di Domenico Riccardo Peretti Griva pubblicato sulla rivista *Criminologia* nel fascicolo di aprile-giugno 1962. Im-

maginiamo i motivi psicologici: anche i giudici di Roma e di Genova, così quelli di cassazione come quelli d'appello e di primo grado, anche loro come l'imputato e come migliaia e milioni di persone, hanno sentito come la normalità e non come una mostruosità un particolare modo di considerare gli ebrei, che è legato a secoli di formazione o di deformazione catechistica.

Che contro l'ebreo sia lecita ogni ingiustizia mentre non sarebbe lecito allo ebreo far giustizia, che l'ebreo possa essere colpito ma non possa colpire, che l'ebreo possa essere giudicato ma non possa giudicare («l'ebreo — in quanto deicida! — ha scritto il Durando, è carente della possibilità di essere giudice di nessuno che alla sua progenie non appartenga»), fa ormai parte di una mentalità tradizionale — e tradizionalmente accettata da molti ebrei — per cui la rivolta (così come la rivolta contro ogni tradizione) appare ridicola, o assurda, o addirittura mostruosa. Nell'ambito di tale mentalità tradizionale, anche ai più miti è difficile vedere come sia breve il passo dall'eliminazione degli ebrei dalla scuola o dalla magistratura, all'eliminazione degli ebrei nelle camere a gas. Nell'ambito di tale mentalità, formata in un insegnamento storico legato alla tradizione catechistica, anche ai più miti è difficile capire come la leggenda della responsabilità ebraica nella morte di Gesù, contrabbandata in un insegnamento bimillenario, sia servita a giustificare persecuzioni roghi e crociate (che il più delle volte si fermavano al ghetto più vicino), che differivano soltanto per la quantità delle persone uccise — non certo per la natura dell'atto d'intolleranza — dalle persecuzioni hitleriane, dai forni crematori, dalla distruzione del ghetto di Varsavia o di quello di Cracovia.

Si dirà: che potevano farci i giudici di Genova o di Roma, se il fatto commesso dal Durando non è previsto dalla legge come reato? Modifichiamo la legge, e i giudici l'applicheranno. Giusto, modifichiamo la legge.

Ma siamo sicuri che l'interpretazione data dalla Magistratura, nel processo Durando, agli articoli 403 e 406 del codice penale non sia determinata da una profonda, anche se incosciente, volontà politica? I giudici di merito hanno ritenuto che per la sussistenza del reato di offesa al culto ammesso, mediante vilipendio di chi lo professa, è richiesto il vilipendio di persone determinate, mentre nella specie sarebbe mancata la determinazione. La Corte di Cassazione ha soggiunto che «avendo, nella specie, i giudici di merito ritenuto che il culto ebraico era stato vilipeso direttamente, non

tramite i suoi fedeli, la formula assoluta si presenta giuridicamente ineccepibile». Dice ancora la Suprema Corte: «Costituisce frutto di esame di puro merito l'apprezzamento che, in concreto, le offese, per il loro contenuto sostanziale e per l'intendimento dell'autore, investivano il culto in genere e non persone determinate, e, in conseguenza, ogni sindacato in proposito è precluso in questa sede». Forse può ravvedersi una contraddizione in quest'ultima proposizione citata, con la proposizione immediatamente successiva intesa ad accertare se, in concreto, le offese investivano il culto in genere o persone determinate. Si legge infatti ancora nella sentenza: «Il tentativo di trasferire la materia controversa nello schema dell'art. 403 non può avere successo. Assumere che tutti gli ebrei indistintamente e singolarmente sono, nella specie, soggetti passivi del reato è confermare l'indole collettiva di questo. E pur riducendo la collettività al ristretto numero degli ebrei residenti fuori dello Stato di Israele o degli ebrei investiti delle funzioni di giudici o ancora dei soli giudici impegnati nel processo contro Eichmann... si resta sempre nell'ambito della genericità della categoria o del gruppo e non si penetra ancora nella sfera di singoli soggetti fisici, offesi nell'atto della propagazione della loro fede o della pratica del loro culto».

Il Peretti Griva, a commento della sentenza di primo grado, aveva scritto: «Ritenne il Tribunale che fosse esauriente discutere l'art. 403 c.p. in relazione al tempo precedente alla Costituzione, e, quindi, del tutto a prescindere dai precetti solenni apportati da questa in tema di rispetto di tutte le religioni e di coloro che le professano. Se al nuovo orientamento civile e umano si fosse dal Tribunale posto mente, gli sarebbe dovuto apparire artificioso escludere la determinazione dei diffamati nel fatto che TUTTI GLI EBREI, NESSUNO ESCLUSO, ne era esente, essendo gli offesi, ogni offeso, individuati dal semplice fatto della loro appartenenza alla religione ebraica...». L'osservazione del Peretti Griva trova conforto nella massima affermata dalla Cassazione con sentenza 7 marzo 1956 (Giust. pen. 1956, II, 192), in una fattispecie esente da ogni riflesso religioso o politico: «Quando si tratti di persone appartenenti ad una certa categoria, l'offesa può considerarsi determinata se si riferisca indistintamente a tutti i componenti della categoria medesima».

Osservava ancora il Peretti Griva che «posto che l'ingiuria era riferita al fatto, permanente e generalizzato, della pretesa assoluta indegnità degli ebrei a essere considerati come giudici passibili di eser-

citare una qualsiasi giurisdizione se non nei riguardi della loro progenie (si noti anche la portata avvilente di questo termine)... veniva a manifestarsi quel caratteristico razzismo, che tutto l'ordinamento attuale ha inteso condannare, attraverso una svalutazione morale degli ebrei e di ogni ebreo, che difficilmente si potrebbe concepire più grave e evidente». E certo c'è da chiedersi se il Durando ed i suoi giudici non abbiano sentito che la pari dignità dei cittadini, affermata dall'art. 3 della Costituzione, deve avere portato qualcosa di nuovo nel nostro ordinamento giuridico, quand'anche si ritenga che nello spirito del legislatore del 1930 l'art. 403 del cod. pen. andasse interpretato nel senso voluto dai giudici genovesi e dalla Corte di Cassazione.

Questa mentalità tradizionale (che venne già, in altri tempi, messa in luce dal Tocqueville), questa pur incosciente volontà politica, questa probabile insensibilità allo spirito del nuovo ordinamento costituzionale fanno pensare che nulla sarebbe cambiato se il comportamento processuale delle parti lese fosse stato diverso. E' indubbio però che i giudici avrebbero dovuto costruire in modo diverso il loro ragionamento se l'Unione delle Comunità israelitiche non avesse ritenuto inopportuno associarsi alla querela proposta da un singolo ed alla successiva costituzione di parte civile: il problema della determinazione della persona offesa sarebbe stato facilmente superato, infatti, se l'Unione fosse stata parte al processo, dalla considerazione dell'art. 36 del decr. 30 ottobre 1930, che affida all'Unione stessa la rappresentanza degli israeliti italiani di fronte al Governo ed al pubblico per tutto quanto riguarda l'interesse generale ebraico. Non si sarebbe infatti, in tal caso, potuto leggere nella motivazione della sentenza di cassazione che «la sentenza (d'appello) ha avuto cura di osservare come non potesse il querelante qualificarsi destinatario della offesa né come persona fisica — non considerata menomamente nelle espressioni *de quibus* al pari delle altre costituite parti civili — né come rappresentante della sua collettività — della cui rappresentanza, se mai, titolari erano altri soggetti».

La spiegazione psicologica di tale assenza sta forse nella supina accettazione della bimillennaria tradizione come d'una maledizione irrimediabile, che fa parte ancora del bagaglio mentale di molti, e che ha impedito loro di sentire l'esigenza morale, più ancora che giuridica e politica — ma anche l'esigenza politica — di associarsi all'iniziativa di alcuni ebrei torinesi.

GUIDO FUBINI